

## **ART. 13 : COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE**

1. La commissione esaminatrice dei concorsi pubblici è nominata dal dirigente del Servizio Personale ed è composta come segue:

1. il dirigente comunale del settore cui è assegnato il posto a concorso, o la parte prevalente dei posti, o il segretario generale o comunque, un dirigente di professionalità attinente, presidente ;
2. un esperto esterno, individuato attingendo all'albo di cui all'art. 13 bis, ovvero un componente interno che può essere l'eventuale altro dirigente cui siano assegnati parte dei posti a concorso o un dipendente di categoria D, purché appartenente almeno ad una categoria superiore rispetto al posto messo a concorso.
3. un esperto esterno, componente. L'incarico di esperto esterno è attribuito attingendo all'albo di cui all'art. 13 bis.

2. Per la scelta dei componenti esperti delle commissioni di concorso si attinge, mediante estrazione a sorte, dalla specifica sezione dell'albo di cui all'art. 13 bis, tenendo conto della professionalità e competenza sulle materie oggetto delle prove concorsuali. In caso di singola iscrizione di esperto già nominato nel quinquennio, o in caso di indisponibilità degli estratti, ovvero di manifesta carenza, nell'ambito dell'albo di esperti in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti ed esplicitamente descritti, sarà possibile individuare per la designazione nella commissione, eventualmente anche a seguito di pubblicazione di apposito avviso, esperti non inseriti nell'albo.

3. Per la composizione delle commissioni giudicatrici per concorsi a posti delle categorie C e D per la biblioteca si tiene conto dell'art. 14 della Legge Regione Piemonte n° 78/78.

4. In nessun caso possono far parte di una commissione e quindi non possono essere iscritti all'Albo i soggetti che:

- a. siano stati interdetti dai pubblici uffici
- b. abbiano riportato condanne in giudizi contabili o penali per delitto non colposo, anche se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale
- c. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
- d. siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione o ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali

5. Non possono far parte di una commissione i soggetti che:

- a. siano parenti o affini fino al quarto grado o legati da vincolo di coniugio o che, nello stesso grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincolo di coniugio con alcuno dei medesimi;
- b. abbiano la pendenza di una causa o di rapporti di credito o debito nei confronti dei candidati

6. L'accertamento dell'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità sopra elencate avviene, preliminarmente rispetto all'adozione del provvedimento di nomina della commissione, mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 2000. Se, all'esito delle verifiche, risultassero a carico degli interessati cause di inconferibilità ed incompatibilità, l'Ente si astiene dal conferire l'incarico; l'incompatibilità accertata successivamente causa la decadenza del Componente qualora già nominato

7. Si tiene conto inoltre di quanto segue:

- a. almeno un terzo dei posti di componente della commissione è riservato alle donne.
- b. Se trattasi di concorso a posti di dirigente, in luogo del componente sub 1.b possono essere nominati due esperti sub 1.c e la presidenza della Commissione spetta al segretario generale fatta salva la facoltà di delega ad altro dirigente.
- c. Se trattasi di selezione relativa a procedimento di mobilità esterna, avviamento dal Centro per l'Impiego ovvero a selezione per assunzioni a tempo determinato, anche l'esperto sub 1.c può essere interno.
- d. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue, per l'accertamento di conoscenze informatiche, per materie speciali, ed esperti in selezione del personale.
- e. le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente che sia appartenente a categoria non inferiore alla C.
- f. se per lo svolgimento occorrono più locali, o in altri casi di necessità, le funzioni di vigilanza, a supporto della commissione, sono svolte da dipendenti idonei, comandati dal Dirigente del Servizio Personale, a disposizione della commissione.

8. Qualora un membro della Commissione sia impedito a partecipare ai lavori si procede alla sua sostituzione definitiva secondo la procedura indicata nel presente articolo; in tal caso conservano validità tutte le operazioni procedurali e concorsuali precedentemente espletate

### **Art. 13 bis ALBO DEGLI ESPERTI**

1. L'albo degli esperti, di durata quinquennale, tenuto presso il Servizio Amministrazione del Personale, è articolato per aree di attività. L'elenco ed i relativi aggiornamenti vengono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

2. Possono essere iscritti all'albo soggetti esterni all'Amministrazione in possesso dei seguenti requisiti:

- a. dirigenti e funzionari inquadrati in categoria D anche a riposo del comune o di altre amministrazioni pubbliche, che abbiano posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta. Trova applicazione l'art. 53 del D.L.gs 165/2001: il Servizio Personale è tenuto ad acquisire preventiva autorizzazione. L'utilizzo di personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per motivi di salute, o per decadenza dall'impiego e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
- b. docenti delle università e delle scuole che rilasciano i titoli di studio richiesti per ciascun posto, o delle materie comprese nel programma d'esami;

- c. esercenti attività libero professionali iscritti negli albi relativi da almeno cinque anni, ed altre persone in possesso di analoga esperienza tecnico-amministrativa, acquisita presso istituzioni pubbliche o di pubblico interesse e comprovata da curriculum;
- d. Esperti di selezione e reclutamento del personale;
- e. docenti di ruolo specialisti di lingue straniere operanti presso Scuole Medie Superiori;
- f. docenti di ruolo di informatica operanti presso Scuole Medie Superiori.

3. L'albo viene rinnovato ogni cinque anni a seguito di pubblicazione sul sito web del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte di apposito avviso con invito a presentare le candidature entro un termine stabilito. Le aree per le quali è effettuata l'iscrizione sono le seguenti: a) giuridico- amministrativa; b) finanziaria; c) tecnica d) ambientale; e) informatica; f) socio – assistenziale/educativa; g) vigilanza urbana; h) lingue straniere; i) tecniche di selezione del personale.

A conclusione dell'istruttoria effettuata dal Servizio Personale, l'albo viene pubblicato sul sito web del Comune di Moncalieri.

4. Nel corso del quinquennio di validità, l'albo verrà integrato annualmente con l'inserimento degli esperti, in possesso dei requisiti richiesti, che presentino domanda dopo la scadenza del termine stabilito; si procederà quindi alla pubblicazione sul sito web del Comune dell'albo aggiornato con le dovute integrazioni.

5. Verranno cancellati dall'albo gli iscritti a carico dei quali sia accertata anche solo una tra le seguenti circostanze:

- a. verificarsi di condizioni di inconfiribilità;
- b. perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- c. rifiuto della designazione a componente di una commissione senza giustificato motivo;
- d. falsità o colpevoli inesattezze nelle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione all'albo;
- e. gravi negligenze, imperizia, irregolarità nell'espletamento dell'incarico di componente di una commissione.

La cancellazione dall'albo verrà disposta nel corso dell'aggiornamento annuale

#### **ART.14: COMPENSI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE**

1. Ai componenti interni delle commissioni giudicatrici ed ai segretari non viene corrisposto alcun compenso: essi svolgono i relativi adempimenti in orario di servizio; qualora le sedute si svolgano al di fuori del normale orario di lavoro, verrà riconosciuto ai componenti (se di qualifica non dirigenziale o non appartenenti all'area delle posizioni organizzative) ed ai segretari il diritto al pagamento delle ore di straordinario effettuate.

Ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici vengono corrisposti i compensi indicati nella tabella seguente.

<b>Tipo di concorso</b>	<b>Compenso per selezioni cat. B</b>	<b>Compenso per selezioni cat. C - D</b>	<b>Compenso per selezioni dirigenza</b>
Concorsi per soli esami o soli titoli	€ 250,00	€ 500,00	€ 600 ,00
Concorsi per titoli ed esami	=====	€ 700,00	€ 800,00

2. Nel caso in cui il procedimento concorsuale preveda l'espletamento di preselezione, il compenso spettante ai componenti esterni in base alla precedente tabella viene maggiorato del 20%.

3. Ai membri esterni aggiunti alla commissione, partecipanti ad una sola prova, viene corrisposto un compenso pari al 50% di quello previsto dalla precedente tabella.

4. Nel caso in cui i candidati presenti alla prima prova fossero in numero superiore a 250 i compensi spettanti vengono maggiorati del 30%; nel caso in cui i candidati presenti alla prima prova fossero in numero inferiore a 20 i compensi spettanti vengono ridotti del 30%. Nel caso di selezioni relative a procedimenti di mobilità esterna i compensi spettanti vengono ridotti del 50%.